

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI

X LEGISLATURA

ATTI PARLAMENTARI

RESOCONTI STENOGRAFICI

DELLE SEDUTE DELLA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

**SUL FENOMENO DELLA MAFIA
E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI**

(Legge 23 marzo 1988, n. 94, modificata con legge 27 luglio 1991, n. 229)

ANNI 1987-1992

VOLUME I

ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

2ª SEDUTA

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 1988

Presidenza del presidente CHIAROMONTE*La seduta ha inizio alle ore 10,30.***COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che ci siamo già riuniti la settimana scorsa con i rappresentanti di tutti i Gruppi presenti nella Commissione. In quell'occasione è stato concordato un testo del calendario dei lavori che inizia con la seduta di oggi, una riunione obbligata in quanto dobbiamo approvare il regolamento prima di procedere nei nostri lavori.

Voglio aggiungere che, nella riunione dell'Ufficio di presidenza, insieme ai Capigruppo, abbiamo stabilito un certo *iter* per giungere il più rapidamente possibile ad un documento della nostra Commissione sulla «questione Sicilia». Quando fu costituita la nostra Commissione chiedemmo subito informazioni in merito alla situazione siciliana a tutti i possibili interessati: alla polizia, ai carabinieri, alla guardia di finanza, al Comitato antidroga, ai servizi SISDE, all'Alto commissario per la lotta contro la mafia e al Consiglio superiore della magistratura. Tale materiale per la gran parte è ora giunto e io ho ritenuto di disporre che venga dato in visione a tutti i Gruppi. Trattandosi di un materiale molto voluminoso non era facile prepararne una copia per ciascun Commissario, e dunque ne è stata distribuita una copia per ciascun Gruppo.

Inoltre tale materiale è stato diviso in quattro parti ed è stato affidato a quattro Commissari diversi l'incarico di relazionare in Commissione sulle singole parti. Così è stato incaricato il senatore Vitalone di riferire sui documenti e le note giunti dai corpi della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza; il senatore Calvi di riferire sul materiale inviatoci dall'Alto Commissario per la lotta contro la mafia in Sicilia; l'onorevole Violante ha avuto l'incarico di riferire sul materiale inviatoci dal Consiglio superiore della magistratura; infine è stato dato incarico all'onorevole De Lorenzo di riferire circa le prefetture della Sicilia.

Nella stessa riunione con i capigruppo è stato convenuto - e mi sembra giusto - di affidare questi incarichi di volta in volta a tutti i Commissari per avere una partecipazione di tutti ai lavori della Commissione. La riunione che sarà dedicata all'esame di queste quattro relazioni si svolgerà martedì 27 settembre alle ore 16.

In generale vi è l'orientamento di procedere ad una riunione plenaria della Commissione ogni martedì pomeriggio, salvo eventi straordinari che ci impongano di dover modificare tale scadenza.

Fermo restando questo calendario, voglio informare la Commissione di altre due cose. In primo luogo la Giunta regionale della Calabria ha chiesto di essere ascoltata dalla Commissione per riferire sulla situazione determinatasi in quella regione, soprattutto in provincia di Reggio Calabria. Naturalmente non potevo che accettare questa richiesta; l'appuntamento è fissato per mercoledì 28 settembre e io non vorrei ascoltare da solo i rappresentanti della Calabria. Per questo motivo ho inviato una lettera a tutti i Gruppi presenti per invitare i rappresentanti ad assistere, a partecipare a questa riunione, vista l'importanza dell'argomento, anche perchè dovremo stabilire come comportarci in merito ad una questione così seria come quella che riguarda la Calabria. Per tale riunione non predisporrò un invito formale; prego soltanto i colleghi, se possibile, di intervenire.

Infine, poichè il calendario parlamentare della prossima settimana è molto impegnativo e dovendo prevedere una seconda riunione oltre quella di martedì, ritengo che questa non possa che aver luogo venerdì 30 settembre. Tale riunione mi sembra necessaria in quanto dobbiamo esprimere un nostro parere sul disegno di legge relativo ai poteri dell'Alto commissario. Intendiamoci, da un punto di vista regolamentare non siamo chiamati ad esprimere pareri sui disegni di legge, cosa che compete alle Commissioni di merito dei due rami del Parlamento che riceveranno il provvedimento che è stato presentato al Senato e assegnato alla Commissione affari costituzionali. Io ho preso contatti con il Presidente di tale Commissione, senatore Elia, e, d'intesa con i Presidenti dei due rami del Parlamento, è stata convenuta l'utilità, da parte nostra di inviare non un documento con una proposta di emendamenti ma un documento contenente linee di orientamento generale sul disegno di legge. È necessario dunque prevedere questa specifica riunione, perchè mi sembra indispensabile che su questioni del genere si riesca da parte nostra ad esprimere tempestivamente una opinione. È anche questa la nostra funzione e se venissimo meno perderemmo tempestività e capacità di cogliere i problemi attuali.

Queste le comunicazioni che volevo fare e su di esse invito i colleghi ad esprimere - ove ve ne fossero - eventuali indicazioni.

BRUNO. La Giunta regionale della Calabria ha chiesto di essere ascoltata su fatti specifici?

PRESIDENTE. Naturalmente sulle questioni dell'ordine pubblico e non sul complesso della nostra attività.

Mi è sembrato del tutto impossibile da parte mia rifiutare questo incontro.

DISCUSSIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO DA APPROVARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1, DELLA LEGGE 23 MARZO 1988, N.94

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del regolamento interno da approvare ai sensi della legge istitutiva della Commis-

sione. A tal proposito, nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai Capigruppo che si svolse alla fine del mese di luglio, discutemmo la questione e si decise di assumere a base del nuovo regolamento il vecchio testo del regolamento della Commissione antimafia e di aggiornarlo e modificarlo tenendo conto della nuova legge che ha istituito la Commissione ed ha stabilito nuovi poteri e nuove prerogative. La Presidenza ha pertanto ritenuto di incaricare il segretario della Commissione, dottor Giannuzzi, di predisporre un testo su cui lavorare. Egli lo ha gentilmente fatto e credo che il testo sia stato distribuito a tutti i Commissari.

Voglio dire preventivamente che sono nel frattempo pervenute alla Presidenza anche due comunicazioni, da parte del senatore Vitalone e dell'onorevole Vairo, di proposta di modifica al testo presentato dalla Presidenza, proposte che verranno esaminate durante la discussione.

Vorrei pregare quindi il dottor Giannuzzi di illustrare sinteticamente il testo in esame alla Commissione per poi passare alla discussione.

(Il dottor Giannuzzi, segretario della Commissione, su invito del Presidente, procede ad una rapida illustrazione del testo del regolamento proposto dalla Presidenza).

PRESIDENTE. Ringrazio, a nome della Commissione, il dottor Giannuzzi per l'attento lavoro svolto. Passiamo quindi all'esame del testo.

Francamente non credo che vi sia bisogno di procedere ad una discussione generale. Non so se i colleghi siano di diverso avviso, ma a me sembrerebbe superfluo svolgere sull'argomento una discussione generale, a meno che qualche collega non voglia sollevare qualche problema particolare. Pertanto, se non vi è alcuna richiesta di intervento di carattere generale, possiamo procedere all'esame dei singoli articoli.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 1. Ne do lettura:

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

Compiti della Commissione

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e le finalità stabiliti dall'articolo 1 della legge 23 marzo 1988, n. 94, e secondo le norme del presente regolamento.

Tale articolo si presenta come una norma di ordinaria amministrazione. Vi è però un'osservazione avanzata dall'onorevole Vairo.

AZZARÀ. Signor Presidente, scusi l'interruzione, ma lei ha prima detto che vi sono anche delle osservazioni presentate dal senatore Vitalone, di cui, però, io non ho a disposizione il testo.

PRESIDENTE. La questione sollevata dal senatore Vitalone fu posta in sede di ufficio di presidenza allargato. Il senatore Vitalone è attualmente impegnato all'estero, ma in quella sede i presenti sollevarono l'esigenza di procedere comunque in questa seduta all'esame del regolamento e lo stesso senatore Vitalone si espresse in tal senso. A tal fine egli ha inviato alla Presidenza alcune osservazioni scritte. Ne farò ora distribuire una copia ai Commissari al fine di poter esaminare tali proposte quando arriveremo all'esame degli articoli interessati.

VAIRO. Signor Presidente, vorrei spiegare perchè ho avanzato delle proposte basandomi sul testo del vecchio regolamento. Avendo avuto l'invito ad avanzare eventuali proposte entro il 10 settembre, così ho fatto; successivamente - e cioè, appunto, il 10 settembre - ho ricevuto il nuovo testo. Però io mi sono semplicemente attenuto alle indicazioni iniziali. A mio avviso la «congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri» può essere valutata in modo insufficiente non soltanto in riferimento a criteri operativi o strutturali di carattere generale ma anche a causa di inadeguata efficienza di singoli magistrati che operano nel settore mafioso o camorristico.

In relazione a tale possibile negativa valutazione non risulta tra i «poteri» della Commissione anche quello di formulare proposte di trasferimento o di sanzioni disciplinari a carico di magistrati indiziati di scarso rendimento. Il carattere di semplice proposta al Csm eliminerebbe eventuali problemi di costituzionalità al riconoscimento di questo ulteriore potere della Commissione.

Il testo potrebbe essere così formulato:

aggiungere a «formulando»: «gli organi competenti»; ed a «amministrativo»: «e giudiziario».

PRESIDENTE. Il regolamento della vecchia Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia era impostato in maniera molto sintetica. Non si è ritenuto ora di riportare nel testo del nuovo regolamento le norme relative ai poteri che sono già contenute nella legge istitutiva.

VAIRO. Sono d'accordo con questa impostazione.

Entrando nel merito, vorrei precisare meglio il tipo di modifiche che intendo proporre. Mi sembrava che l'esame della Commissione riferito alla congruità della normativa vigente potesse essere valutato non soltanto in riferimento a criteri operativi o strutturali di carattere generale ma potesse avere anche un riferimento al modo concreto di attuazione della normativa da parte di singoli magistrati che operano

nel settore mafioso o camorristico. Voglio dire cioè che, se il contenuto della nostra valutazione si riferisce a questi criteri generali, è un conto, ma può darsi il caso che vi sia una deficienza operativa da parte dell'ordinamento che ponga un problema di insufficienza strettamente operativa. Rispetto a questa insufficienza la Commissione può avere, secondo questo regolamento, un potere ulteriore per procedere eventualmente ad una proposta di trasferimento o di sanzione disciplinare nei confronti di magistrati che risultassero imputabili di scarso rendimento?

La mia proposta è di estendere i poteri della Commissione fino a prevedere una forma di controllo sull'operato concreto di certi uffici giudiziari.

VIOLANTE. Signor Presidente, vorrei capire bene la proposta dell'onorevole Vairo. Se non ho capito male, egli propone che nei confronti dell'autorità giudiziaria, e quindi non nei confronti dell'autorità di polizia, dei prefetti, eccetera, questa Commissione eserciti, come dire, una specie di potere coercitivo o punitivo che dovrebbe consistere, in sostanza, nella proposta di trasferimento.

Noi non siamo d'accordo su questa soluzione, per tre motivi. In primo luogo non si comprende perchè un tale potere dovrebbe essere esercitato soltanto nei confronti della magistratura, che sostanzia una funzione dello Stato, e non anche nei confronti dei prefetti o dell'autorità di polizia. Come Vairo mi insegna, inoltre, l'autorità giudiziaria nel nostro ordinamento gode di una serie di garanzie ed è in posizione di indipendenza. In terzo luogo, i poteri che ci sono assegnati, sulla base della Costituzione, sono quelli dell'autorità giudiziaria. Naturalmente ove dovessimo imbatterci in illeciti o disfunzioni gravi da parte di qualunque autorità avremmo il dovere di segnalare quei casi. Se, ad esempio, un prefetto è inefficiente o un procuratore della Repubblica è incapace, o un colonnello dei Carabinieri è inetto e corrotto, dovremmo segnalarlo.

Quello che non capisco, in sostanza, è la specificità della proposta del collega Vairo nei confronti della magistratura.

VAIRO. Ritengo di poter accogliere il suggerimento dell'onorevole Violante di estendere una previsione di questo tipo anche ad altri corpi o autorità. La Commissione non deve farsi carico dell'estrema inettitudine che sfocia nel delitto, bensì di quella «zona grigia» che è rimessa alla sensibile valutazione della Commissione. Se, ad esempio, si constata che in una regione in cui è diffusa la criminalità organizzata sussiste una passività assoluta da parte della magistratura, pur non avendo noi prove, indizi o elementi concreti, e dunque non potendo denunciare alcuno, saremmo di fronte ad una «zona grigia», sicchè la nostra sensibilità potrebbe indurci a suggerire al Consiglio superiore della magistratura l'adozione di opportuni interventi.

PISANÒ. Ritengo che questa sia una discussione superata, signor Presidente. La passata Commissione antimafia in proposito ha già seguito una prassi. Per citare un caso, nel 1974 o 1975 (siamo alla preistoria) la Commissione antimafia costituì un sottocomitato compo-

sto di tre membri per indagare presso la procura della Repubblica di Roma in merito alla scomparsa delle famose bobine di Frank «tre dita».

Il comitato era composto dal povero Terranova, dal sottoscritto e da un altro senatore e concluse i suoi lavori con una relazione nella quale si denunciavano i fatti; a sua volta la Commissione inviò un rapporto al Consiglio superiore della magistratura.

Evidentemente abbiamo tutto il diritto di indagare quando riteniamo che vi siano zone d'ombra e quando ci imbattiamo in fatti poco chiari; questo in ogni direzione, compreso il funzionamento della magistratura. Certo non abbiamo il potere di chiedere sanzioni, ma possiamo redigere una relazione da rivolgere alle autorità preposte. È già stato fatto, è già successo, vi è una prassi consolidata.

ANDÒ. Dobbiamo respingere ogni tentazione di supplire a compiti spettanti ad altri organi dello Stato. Possiamo acquisire tutti i dati che riteniamo rilevanti, quando ci imbattiamo in situazioni poco chiare, e possiamo segnalare al Consiglio superiore della magistratura inerzie o fatti penalmente rilevanti che dovessimo riscontrare. Ma a tal punto il nostro compito si esaurisce: ulteriori poteri di iniziativa o, peggio, interventi in ambiti di competenza spettanti ad altri organi dello Stato non credo siano cosa saggia.

VAIRO. Mi ritengo del tutto soddisfatto delle osservazioni che sono venute dai colleghi e non ho alcuna difficoltà a ritirare la proposta di emendamento all'articolo 1.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

Composizione e durata

1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della citata legge 23 marzo 1988, n. 94, dura in carica tre anni, decorrenti dalla sua prima seduta.

2. In caso di rinnovo delle elezioni di una o di entrambe le Camere per scadenza del mandato o per anticipato scioglimento, la Commissione continua ad esercitare i propri poteri fino alla prima riunione della nuova o delle nuove Camere. Successivamente si provvede,

secondo le modalità di cui al comma 1, al rinnovo dei componenti della Commissione appartenenti alla Camera o alle Camere sciolte.

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

Art. 3.

Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al ricordato articolo 2 della legge 23 marzo 1988, n. 94.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

VIOLANTE. Potrebbero porsi problemi di incompatibilità per un componente della Commissione in relazione ad un fatto specifico?

PRESIDENTE. In passato vi è stato un caso di incompatibilità: allora la questione fu risolta con le dimissioni di tutti membri della Commissione.

VIOLANTE. Non parlo di incompatibilità in relazione ad un singolo episodio sul quale indaghi la Commissione; mi riferisco piuttosto al caso in cui un componente della Commissione abbia avuto un qualsiasi ruolo in una parte qualsiasi della vicenda su cui si indaga, che lo caratterizzi in condizione di parte rispetto alla vicenda stessa e non in condizione di terzo.

Ebbene, in questo caso sorge un problema di compatibilità per il singolo, ed allora mi domando se qualcuno ha il dovere di segnalare un caso del genere, in quanto esso può effettivamente presentarsi.

PRESIDENTE. Onorevole Violante, mi chiedo se questa sia materia di regolamento.

LO PORTO. Io credo che non possiamo trasferire a livello regolamentare un problema essenzialmente politico come questo. Qualora si verificasse una circostanza del genere basterà sollevare il problema e decidere in termini politici. Prevedere a livello di formulazione del regolamento un'ipotesi del genere mi sembra eccessivo.

VIOLANTE. Quindi mi pare di capire che l'orientamento è che, qualora si ponesse un problema di compatibilità di un singolo componente della Commissione in relazione ad un fatto specifico, a quel punto si segnala e si decide.

MANCINI GIACOMO. A mio parere la questione può essere soltanto sollevata.

VIOLANTE. In che senso?

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini sostiene che si può sollevare la questione ove sorga, ma che non spetta a noi decidere al riguardo. Noi, infatti, siamo tutti nominati dai Presidenti delle due Camere e quindi non possiamo essere noi a sancire la decadenza dall'incarico di un nostro collega.

Chiarito questo punto, metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 4.

Art. 4.

Partecipazione alle sedute della Commissione

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione dei componenti della segreteria di cui all'articolo 25 e dei collaboratori di cui all'articolo 26 e salvo quanto disposto dagli articoli 16, 17, 18 e 19.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 5.

Art. 5.

Costituzione della Commissione

1. La Commissione, nella sua prima seduta, è convocata dal Presidente per procedere all'elezione, fra i suoi componenti, di due Vice Presidenti e di due Segretari. Sono chiamati a fungere da Segretari provvisori i due componenti della Commissione più giovani per età presenti alla seduta.

2. Indetta la votazione, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome per i Vice Presidenti ed un solo nome per i Segretari. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

3. Dei risultati dell'elezione è data comunicazione ai Presidenti delle Camere.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6.

Art. 6.

Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. L'Ufficio di presidenza viene rinnovato all'inizio di ogni legislatura.

3. Il Presidente può convocare alle riunioni dell'Ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta.

Su questo articolo è stata formulata dal senatore Vitalone un'osservazione. Egli auspicherebbe l'eliminazione della previsione della convocazione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi «quando ne sia fatta richiesta», demandandola esclusivamente all'iniziativa del Presidente. Si tratta di un atto di fiducia nei miei confronti di cui non posso non ringraziarlo.

LO PORTO. Signor Presidente, mi permetto di dissentire profondamente da questa proposta, perchè costituirebbe un passo indietro che non dobbiamo compiere. La precedente Commissione elaborò questo punto del regolamento dopo un dibattito estremamente impegnativo e si instaurò il principio della pariteticità delle posizioni in seno a questo delicato ed importante organo qual è l'Ufficio di presidenza, a garanzia di coloro che non fossero presenti in tale sede.

Pertanto compiere un simile passo indietro mi parrebbe estremamente pericoloso e quindi faccio appello alla sensibilità dell'intera Commissione perchè questa richiesta di modifica non venga accolta.

PRESIDENTE. Poichè nessuno formalizza in emendamento la proposta del senatore Vitalone, passiamo alla votazione dell'articolo 6.

BECCHI. Prima di passare alla votazione dell'articolo in questione vorrei fare delle osservazioni al riguardo.

A me sembra che il comma 2 dell'articolo 6 smentisca l'articolo 2 precedentemente approvato, in quanto l'Ufficio di presidenza della Commissione viene rinnovato ogni volta che la Commissione viene rinnovata. Ora, poichè la Commissione dura in carica 3 anni, non vedo come si possa dire che l'Ufficio di presidenza viene rinnovato all'inizio di ogni legislatura.

PRESIDENTE. Questa previsione potrebbe ritenersi valida nell'ipotesi di scioglimento anticipato del Parlamento. Però, effettivamente, in questo caso è la stessa composizione della Commissione che verrà modificata; è possibile, infatti, che alcuni dei Commissari non vengano rieletti. Pertanto anch'io ho qualche dubbio su questa norma. In effetti, se si va allo scioglimento anticipato del Parlamento, io mi auguro che tutti i presenti vengano rieletti, ma può accadere il contrario, a cominciare da me, e quindi di che cosa io resterei Presidente?

VIOLANTE. Signor Presidente, abbiamo parlato del Senato, ma la Camera ogni due anni rinnova i Commissari. Può darsi che questa norma stia a significare che il Presidente è permanente e non cambia a metà legislatura e che l'Ufficio di presidenza della Commissione resta in carica fino alla cessazione della Commissione stessa.

PRESIDENTE. Basta sopprimere il secondo comma dell'articolo 6.

Metto ai voti l'articolo 6 composto del primo e del terzo comma.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Ne do lettura:

Art. 7.

Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di presidenza con le procedure di cui all'articolo 9. Esercita altresì gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

2. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

3. In casi straordinari di necessità ed urgenza il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di presidenza, riferendo entro quarantotto ore all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Su questo articolo c'è un'osservazione del senatore Vitalone, il quale preferirebbe che si dicesse unicamente che il Presidente «dirama» l'ordine del giorno delle sedute per lasciare maggiore spazio all'iniziativa dell'Ufficio di presidenza nella «formulazione» dell'ordine del giorno.

MANCINI GIACOMO. Signor Presidente, ci dichiariamo contrari alla proposta emendativa del senatore Vitalone.

PRESIDENTE. Poichè nessuno fa propria tale proposta la dichiaro decaduta.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Ne do lettura:

Art. 8.

Funzioni dell'Ufficio di presidenza

a) propone il programma e il calendario dei lavori della Commissione indicando i criteri per la formulazione dell'ordine del giorno delle sedute;

b) delibera sulle spese - ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione - inerenti all'attività della Commissione;

c) esamina le questioni, sia di merito che procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce.

VAIRO. Signor Presidente, avevo proposto la formazione di comitati ristretti che, con questo nuovo regolamento, vedo già inclusi e ritiro pertanto la mia proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Ne do lettura:

Art. 9.

Convocazione della Commissione

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno quarantott'ore prima della riunione. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della riunione, il quale deve essere stampato e pubblicato, salvo quanto previsto dal comma 1.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Ne do lettura:

Art. 10.

Ordine del giorno delle sedute

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Ne do lettura:

Art. 11.

Numero legale

1. Salvo quanto è disposto nel comma 3 dell'articolo 15, per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti.

2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio della seduta; nel corso di questa, prima di ogni deliberazione, ciascun componente può richiederne la verifica.

3. Se si accetta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora, alla ripresa, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

BECCHI. Pur rendendomi conto, signor Presidente, delle ragioni che hanno portato a formulare il primo comma nei termini in cui è formulato, e cioè che basta un terzo dei componenti, a me sembra, francamente, che questa norma strida con quella successiva dell'articolo 15 che prevede invece che, per esercitare i propri poteri di inchiesta, la Commissione ha bisogno di avere almeno la metà dei componenti, cioè la maggioranza.

Ritengo che potremmo fare uno sforzo per dire che anche qui occorre la presenza della metà dei componenti.

MANCINI GIACOMO. Signor Presidente, come ha detto ora la collega è vero che la norma stride con l'altra, ma, come l'esperienza ci insegna, ritengo che difficilmente la Commissione sarebbe in grado di lavorare con quella maggioranza, e pertanto direi che la presenza di un terzo dei componenti è sufficiente.

VIOLANTE. Sono d'accordo con quanto ha detto il collega Mancini. Una visione più rigorosa dovrebbe comportare la presenza di metà componenti, ma questo comporterebbe alcuni problemi per il funzionamento della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11 nel testo originario per le considerazioni puramente pratiche espresse dall'onorevole Mancini e dall'onorevole Violante.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12. Ne do lettura:

Art. 12.

Deliberazioni della Commissione

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, comprendendosi in essi anche gli astenuti e salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. In caso di parità di voti la deliberazione si intende non approvata.

2. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre Commissari chiedano la votazione nominale o un quinto dei componenti lo scrutinio segreto.

3. La richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti la votazione nominale o lo scrutinio segreto presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 2, la domanda si intende ritirata.

4. Quando si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13. Ne do lettura:

Art. 13.

Pubblicità dei lavori

1. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta, su richiesta del Presidente o di un decimo dei componenti.

2. Le delibere della Commissione vengono di norma pubblicate negli atti parlamentari, tranne che venga diversamente deciso.

3. Per determinati documenti, notizie o discussioni, la Commissione può stabilire, finchè lo ritenga opportuno, che i propri componenti siano vincolati dal segreto.

4. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale, a cura dei Segretari.

5. Dei lavori della Commissione è pubblicato un resoconto sommario con l'indicazione degli intervenuti nelle discussioni e delle deliberazioni adottate.

6. Il Presidente può disporre che per determinate sedute sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto per tutte le sedute. Nei resoconti non si fa menzione delle discussioni e delle deliberazioni di cui al comma 3.

7. Qualora un quarto dei componenti la Commissione lo richieda, almeno ventiquattro ore prima, il Presidente può disporre che la stampa o il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento della seduta, in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

VAIRO. Signor Presidente, ritiro la proposta di modifica dopo i chiarimenti forniti all'inizio della seduta.

VIOLANTE. Signor Presidente, vorrei sapere se disporremo di resoconti sommari con la sintesi degli interventi.

PRESIDENTE. Onorevole Violante, tutte le commissioni d'inchiesta si limitano a prevedere una breve sintesi con l'indicazione degli intervenuti e delle decisioni. La maggior pubblicità è assicurata dalla presenza del sistema audiovisivo o dai resoconti stenografici, che possono essere pubblicati.

VIOLANTE. Le norme regolamentari affermano che dei lavori delle Commissioni è pubblicato un resoconto sommario contenente le opinioni dei Commissari. Io credo che sarebbe utile avere questo resoconto contenente le opinioni espresse in quanto, altrimenti, ciascuno potrebbe poi essere indotto, fuori da quest'aula, a riferire quanto è stato detto. Allora sarebbe utile avere a disposizione uno strumento specifico. Se poi si renderà necessaria la segretezza scatterà un altro meccanismo.

PRESIDENTE. La legge, in generale, consiglia la pubblicità delle sedute e considera dunque la segretezza come un fatto eccezionale da decidere volta per volta.

VIOLANTE. Nei casi in cui verrà adottata questa decisione di segretezza non vi sarà resoconto, mentre negli altri casi tale strumento sarebbe utile per la conoscenza dei nostri lavori. Dunque potremmo correggere l'articolo 13 modificando il quinto comma e inserendo in esso le parole: «e delle opinioni espresse».

PRESIDENTE. Onorevole Violante, non sono contrario a questa possibilità.

LO PORTO. Mi pare che la proposta dell'onorevole Violante sia valida.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta dell'onorevole Violante tendente ad inserire nel comma 5 dell'articolo 13 le parole: «e delle opinioni espresse».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14. Ne do lettura:

Art. 14.

Norme applicabili

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dal presente regolamento, ed in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento del Senato della Repubblica.

BARGONE. Signor Presidente, volevo rilevare che nel vecchio regolamento della Commissione antimafia si prevedeva l'applicazione, in quanto possibile nei casi non espressamente disciplinati dal regolamento, dei principi comuni dei regolamenti della Camera e del Senato. Io credo che questo sia più opportuno, perchè è prevista l'alternanza della presidenza tra Camera e Senato e vi sarebbe un'oscillazione tra regolamenti che forse non gioverebbe alla snellezza e alla rapidità dei lavori.

Proporrei pertanto di sostituire l'ultima parte del comma con le parole: «in quanto applicabili, i principi comuni contenuti nei regolamenti della Camera e del Senato». Così era nel vecchio regolamento.

PRESIDENTE. Tenga presente che c'è un articolo del regolamento del Senato, l'articolo 26, relativo agli organi collegiali bicamerali, in cui si dice che: «per il funzionamento di tali organi quando hanno sede in Senato, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento del Senato». Ora teniamo conto che per queste commissioni bicamerali si ritiene che abbiano sede presso la Camera o presso il Senato a seconda che il Presidente sia un senatore o un deputato. Ciò non toglie che, se c'è una proposta emendativa formale da parte sua, possiamo discuterla.

BARGONE. Signor Presidente, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15. Ne do lettura.

Art. 15.

Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni

1. La Commissione procede all'inchiesta con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, avvalendosi di quelli attribuiti ai diversi giudici, che ritenga più adeguati al caso concreto.

2. Nell'esercizio dei suoi poteri la Commissione deve rispettare le limitazioni che sono tenuti ad osservare tutti i giudici.

3. I poteri di cui al comma 1 devono essere esercitati e l'attività istruttoria deve essere svolta direttamente dalla Commissione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

4. La Commissione può articolarsi in gruppi di lavoro unicamente per svolgere attività di ricerca e di studio ai fini dell'inchiesta.

MELELEO. Signor Presidente, ricordo che vi è una nota del senatore Vitalone circa il quarto punto dell'articolo 15. Sono d'accordo, almeno parzialmente, con quanto afferma il senatore Vitalone, in quanto mi sembra che l'ultimo comma dell'articolo 15 sia troppo riduttivo e limitativo. Si afferma in tale comma che la Commissione unicamente per attività di ricerca e di studio ai fini dell'inchiesta può articolarsi in sottogruppi. Penso che la parola «unicamente» limiti le possibilità di lavoro della Commissione, che può raccogliere materiale anche attraverso la segreteria. Inseriamo qualcosa che nobiliti la Commissione, che specifichi i compiti dei sottogruppi. Faccio dunque mie le osservazioni del senatore Vitalone.

VIOLANTE. Signor Presidente, voglio far notare che il primo comma dell'articolo 15 afferma che la Commissione procede con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria avvalendosi di quelli attribuiti ai diversi giudici, che ritenga più adeguati al caso concreto. È stato correttamente ricordato a quale autorità giudiziaria si fa riferimento, però utilizzando quella formula già si indica un elemento di incertezza, nel senso che volta per volta si dovrebbe stabilire se ci riferiamo ad un giudice amministrativo, civile o penale. A me pare che non sia necessario questo tipo di distinzione e che ci si debba avvalere del complesso dei poteri riconosciuti all'autorità giudiziaria.

In secondo luogo, per quanto riguarda i gruppi di lavoro, credo che possa presentarsi caso per caso l'opportunità di costituire un gruppo di lavoro per esercitare i poteri della Commissione su una singola e concreta questione. Non ritengo sia il caso di istituire gruppi permanenti per settori, in quanto si creerebbero delle sezioni della Commissione esercitanti permanentemente tutti i poteri della stessa Commissione, sottraendoli così al *plenum*. Quindi non sono favorevole alla posizione

del senatore Vitalone, la cui opinione poteva essere condivisa a proposito della precedente Commissione antimafia. Oggi tale posizione non mi pare corretta, mentre - ripeto - si potrebbero designare volta per volta alcuni membri della Commissione con l'incarico di seguire singole questioni quando se ne presentasse la necessità e l'opportunità.

PISANÒ. Signor Presidente, chiedo il ripristino del sistema in vigore per la precedente Commissione antimafia. Se si presenteranno situazioni eccezionali, verrà costituita una sottocommissione con gli stessi poteri della Commissione. In passato è stato fatto ripetutamente e non si è mai trattato di commissioni permanenti, ma di sottocommissioni istituite caso per caso e che hanno esaurito i loro lavori con una relazione sui singoli problemi affrontati. Propongo che venga previsto al quarto comma dell'articolo 15 che la Commissione possa articolarsi in sottocommissioni con gli stessi poteri del *plenum* per indagini mirate, urgenti.

ANDÒ. La nostra Commissione ha una natura particolare e non sono ad essa trasferibili i normali poteri delle Assemblee. Non si tratta di un organismo decentrato: ha dei poteri diversi, assistiti da particolari garanzie. Tenuto conto della particolarità di tali poteri, non può avvenire un subtrasferimento degli stessi nè in via temporanea nè definitiva. Non si tratta del problema di ciò che si può fare in sede istruttoria, ma della rilevanza dei nostri atti. Una rilevanza particolare, tenuto conto dei poteri che ci vengono riconosciuti. Se decidessimo con atti interni che analoga rilevanza possono avere gli atti di una sottocommissione seguiremmo una tesi azzardata.

BINETTI. Signor Presidente onorevoli colleghi, a me pare che la posizione del senatore Vitalone non riguardi il tema se si possano costituire o meno gruppi permanenti. La questione riguarda la possibilità per questi gruppi di svolgere solo attività di studio e di ricerca o, invece, anche attività di inchiesta.

Questo è il tema posto dall'emendamento in questione. Ora, a me pare che l'emendamento sotto questo profilo, vada sostenuto ed accolto, perchè, in definitiva, non vedo come si possa concepire in una Commissione di questo tipo l'esistenza di gruppi permanenti di lavoro che svolgano una pura attività di ricerca, quasi di tipo scientifico. Invece, mi parrebbe opportuno accordare ad essi anche un'attività d'inchiesta, il che non significa una attività decisoria. Allora mi sembra che il tema su cui dobbiamo pronunciarci sia se nella Commissione si possano costituire gruppi non permanenti, quindi *ad hoc*, anche con finalità di inchiesta, e questo non credo che sia così distante dall'attività della Commissione.

LO PORTO. Riflettendo un po' a voce alta, signor Presidente, ho l'impressione che questa modifica suggerita dal senatore Vitalone sia improponibile. Per quanto capisca le ragioni di coloro che sostengono l'importanza di estendere i poteri di inchiesta anche ai comitati ristretti, tuttavia la dizione presente nel testo proposto dalla Presidenza mi

sembra temperare l'una e l'altra esigenza. Infatti il comma 4 dell'articolo 15 così recita: «La Commissione può articolarsi in gruppi di lavoro unicamente per svolgere attività di ricerca e di studio ai fini dell'inchiesta». Salvo togliere il termine «unicamente», che è troppo restrittivo, e tuttavia aggiungendo, appunto, le parole «ai fini dell'inchiesta», mi sembra che venga considerato quel bisogno di celerità e di snellezza cui faceva riferimento il senatore Pisanò. Credo invece sia un'estensione che giustamente è stata definita un po' azzardata quella dei poteri dell'intera Commissione al comitato ristretto. Se dovessimo così decidere, dovremmo a questo punto discutere sui modi, sulle garanzie e sui criteri con cui viene costituito il comitato ristretto, che verrebbe a creare, praticamente, un doppione superfluo. Io suggerisco pertanto di eliminare il termine «unicamente» e di lasciare il riferimento «ai fini dell'inchiesta». In tale forma mi sembra che il testo sarebbe rispondente alle esigenze illustrate.

VIOLANTE. Nella prima Commissione antimafia più volte si è manifestata la necessità di istituire, per questioni non solo sorte improvvisamente, ma che peraltro non consentivano di essere seguite contemporaneamente alle altre, gruppi composti da alcuni componenti incaricati di affrontare tali questioni. Ciò è già previsto anche nel nuovo codice di procedura penale, nel senso che, se il collegio giudicante deve compiere determinati atti, può attribuire ad un solo componente l'incarico di farlo. Mi pare allora che potrebbe essere funzionale al lavoro della Commissione prevedere l'istituzione di questi gruppi non temporaneamente, ma nel momento in cui emergessero determinate necessità. Una maggioranza qualificata della Commissione potrebbe stabilire che si costituiscano appositi gruppi di lavoro incaricati, appunto, di affrontare una determinata questione. Si può valutare come tale gruppo debba essere composto, ma in tal modo si consentirebbe una certa elasticità di azione, tenendo presente che l'obiettivo ed i tempi sarebbero determinati, che a decidere sarebbe comunque la maggioranza della Commissione e che tale possibilità sarebbe prevista perfino per l'autorità giudiziaria ordinaria.

MELELEO. Signor Presidente, vorrei avanzare una mozione d'ordine. Siccome ci stanno chiamando in Aula alla Camera dei deputati, in quanto si devono svolgere alcune votazioni, vorremmo suggerire di sospendere i nostri lavori, anche data l'assenza del senatore Vitalone, per riprenderli in altra occasione.

PISANÒ. Torno a ribadire la necessità di prevedere la possibilità di istituire dei comitati ristretti, perchè occorre vedere le cose dal punto di vista pratico. Ci possiamo infatti basare sull'esperienza passata: quando succedono determinati fatti non si può prevedere che si sposti tutta la Commissione. Vi sono delle esigenze immediate, con determinati atti che devono essere compiuti da un ristretto numero di persone. Vi accorgete che questo è inevitabile! Un gruppo di lavoro non può andare, ad esempio, a Palermo o a Bardonecchia - come è già successo

- per studiare una determinata cosa. Esso deve indagare su determinate situazioni e spesso deve convocare il prefetto, i questori, i magistrati, l'ufficiale dei Carabinieri e l'autorità di polizia; il gruppo di lavoro non può farlo, perchè solo un comitato ristretto con i poteri della Commissione può riuscirci. Le caratteristiche di questi gruppi devono essere decise dall'assemblea della Commissione, essi devono essere rappresentativi di tutti, o quasi, i partiti presenti nella Commissione, ma resta il fatto che questa è un'esigenza di lavoro e di funzionalità irrinunciabile. Il gruppo di lavoro - ripeto - non può convocare e interrogare con altrettanta facilità. Non capisco la paura che si ha di una scelta del genere. A tali comitati ristretti spetterà semplicemente il compito di arrivare sul posto, convocare i personaggi interessati, interrogarli e stilare dei verbali, ma non avranno poi il potere di decidere nulla, in quanto dovranno rientrare presso la Commissione e redigere una relazione che illustri i documenti raccolti. Una commissione questo non può farlo! Insisto, pertanto, affinché venga inserita la possibilità che la Commissione si articoli di volta in volta, per indagini mirate, in comitati ristretti che abbiano i poteri della Commissione.

PRESIDENTE. Vi è una mozione d'ordine avanzata dall'onorevole Meleleo di cui occorre tener conto prima di proseguire. Se quella da lui avanzata risulta essere un'esigenza di tutti i Gruppi, la sua proposta deve assolutamente essere accolta. Personalmente, propongo di proseguire nell'esame degli articoli accantonando l'articolo 15, in quanto credo che, se si riuscisse a proseguire fino alla fine accantonando soltanto quei due o tre articoli che possono sollevare maggiori problemi, sarebbe possibile iniziare molto rapidamente i veri e propri lavori della Commissione.

GUALTIERI. Occorre accantonare anche l'articolo successivo, che è correlato.

GUIDETTI SERRA. Signor Presidente, lo stesso discorso vale per l'articolo 17.

PRESIDENTE. Procediamo quindi ad accantonare l'articolo 15, l'articolo 16, in base alla richiesta del senatore Gualtieri, e l'articolo 17, in base alla richiesta dell'onorevole Guidetti Serra.

Propongo di passare all'esame dell'articolo 18.

BINETTI. Signor Presidente, i restanti articoli sono quelli più importanti del regolamento. Mi permetterei di proporre di rinviare ad altra seduta il loro esame, anche a breve scadenza, perchè è questo il *corpus* più importante del regolamento. Tali articoli riguardano la vita vera e propria della Commissione.

PRESIDENTE. Vorrei allora avanzare una proposta. Visti gli impegni degli onorevoli deputati, e considerata anche l'assenza del senatore Vitalone, possiamo rinviare il seguito della discussione alla prossima

seduta. In tal senso propongo anche di anticipare alle ore 15 la convocazione della seduta di martedì 29 settembre, così da avere, appunto, la possibilità di concludere l'esame del regolamento e di procedere poi con i successivi punti all'ordine del giorno.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 12,05.